



Provincia della Spezia
COMUNE DI LEVANTO

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29-03-2022
in seduta di Prima convocazione

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2022 - CONFERMA ALIQUOTE

Dato atto:

- che l'anno duemilaventidue il giorno ventinove nel mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati a seduta, nei modi di legge, i consiglieri comunali con avviso n. 5289/2022 di protocollo ;
- che risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

	Pres/Ass.		Pres/Ass.
Cappellini Eugenio	Presente	Del Bello Luca	Presente
Canzio Olivia	Presente	Bagnasco Elisa	Presente
Bardellini Enrico	Assente	Caselli Angelo	Presente
Delbene Stefano	Presente	Giudice Alice	Presente
Lapucci Luigi Gino	Presente	Lavaggi Federica	Presente
Lizza Paolo	Presente	Motto Federico	Presente
Perrone Lorenzo	Presente		

Dati così risultanti da appello iniziale, a cura del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste alla seduta dalla sala delle adunanze consiliari del Comune e sovrintende alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 la seduta si tiene "a porte chiuse" , ossia in assenza di pubblico in guisa da evitare assembramenti di persone .

- Nominati scrutatori i Signori:
- Eugenio Cappellini , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

In prosecuzione di seduta

Si dà atto che alle ore 18,25 è uscito dall'aula il Cons. Bardellini.

Consiglieri presenti n.12

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE EUGENIO CAPPELLINI

Punto n. 3: "Imposta municipale propria anno 2022 - conferma aliquote". Vicesindaco Canzio.

VICESINDACO OLIVIA CANZIO

Grazie Presidente. Come nel punto precedente in cui c'era una conferma rispetto a quanto, diciamo, predisposto nel bilancio di previsione 2021, anche per l'imposta municipale propria, per l'esercizio 2022, vengono mantenute tutte le aliquote e le detrazioni. Brevemente, l'aliquota dello 0,4% per A/1, 8 a 9, abitazione principale, 0,46% per edifici arte, categorie di 0,95 abbiamo, 0,95%, abbiamo per l'unità immobiliare ad uso abitativo concesso in comodato d'uso gratuito utilizzati come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado lo 0,8%, aree fabbricabili 0,8% e tutti gli altri immobili 1,6%.

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE EUGENIO CAPPELLINI

Grazie Vicesindaco, ci sono interventi? Se non ci sono interventi pongo a votazione il punto n. 3 all'ordine del giorno: "Imposta municipale propria anno 2022 - conferma aliquote".

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

i a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

ii in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la

disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 03.08.2020;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 del 31.03.2021 sono state deliberate per l'anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni per le diverse tipologie:

a) Aliquota 0,40 per cento:

- 1) per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 2) Per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011.

b) Aliquota 0,46 per cento:

- 1) per le unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.

c) Aliquota 0,80 per cento:

- 1) per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d'uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e discendente a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all'ufficio da parte del proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni. *Ai sensi dell'art. 1 comma 1092 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, si estende anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;*
- 2) Per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992.

d) Aliquota 0,95 per cento:

- 1) per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione ed utilizzate come abitazione principale dal locatario. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato ed è subordinata alla presentazione di apposita istanza da presentare all'ufficio entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne

sussistano le condizioni.

2) per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D (0,76% quota di competenza statale e 0,19% quota di competenza comunale).

e) **Aliquota dello 0,25% per cento:** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

f) **Aliquota azzerata** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 30/12/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 26/02/1994

g) **Aliquota ordinaria 1,06 per cento:**

1. per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere precedenti.

- mantenere la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, nella misura massima di euro 200,00.

- dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di ARTE (ex IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari, nella misura di euro 200,00.

Dato atto che l'art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd beni merce) , finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

Preso atto che il Ministro dell'economia e delle finanze ha chiarito che la limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto;

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al comma 757 della L. n. 160/2019;

Considerato che nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, si debba comunque procedere a fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale -propria per l'anno 2022;

Ritenuto di voler confermare anche per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2021;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 19.03.2022;

Visto l'art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati dal Responsabile del Settore II°: “Ragioneria, finanze, economato, tributi, personale-parte economica, patrimonio e cassa” dott.ssa Barbara Moggia;

Con n.09 voti favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n.12 i Consiglieri presenti di cui n.09 i votanti e n.03 gli astenuti (Lapucci, Bagnasco, Delbene) nessuno contrario

DELIBERA

1) Di **confermare** per l'anno 2022 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU), determinandole come segue:

a) Aliquota 0,40 per cento:

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011.

b) Aliquota 0,46 per cento:

1. per le unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.

c) Aliquota 0,80 per cento:

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d'uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e discendente a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all'ufficio da parte del proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni. *Ai sensi dell'art. 1 comma 1092 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, si estende anche*

al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

2. Per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992.

d) Aliquota 0,95 per cento:

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione ed utilizzate come abitazione principale dal locatario. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato ed è subordinata alla presentazione di apposita istanza da presentare all'ufficio entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.
2. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D (0,76% quota di competenza statale e 0,19% quota di competenza comunale).

e) Aliquota azzerata per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 30/12/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 26/02/1994

f) Aliquota ordinaria 1,06 per cento:

1. per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere precedenti.
- 2) Di mantenere la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, nella misura massima di euro 200,00.
- 3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di ARTE (ex IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari, nella misura di euro 200,00.
- 4) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n.160/2019.
- 5) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2022 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n.12
Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto o contrario

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134/4 del
D.lgs. 18/08/2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Eugenio Cappellini)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

[x] che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo pretorio il giorno **02-04-2022** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale addì 02-04-2022

IL Responsabile della pubblicazione
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

Dalla Residenza Municipale addì

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

[x] che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 02-04-2022 al 17-04-2022 senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì 02-04-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

